



SETTORE

ADEMPIMENTI

**INVIO DATI SPESE SANITARIE 2016
AL SISTEMA TESSERA SANITARIA**

RIFERIMENTI

- Art. 3, D.Lgs. n. 175/2014
- DDMM 31.7.2015 e 2.8.2016
- Provvedimenti Agenzia Entrate 31.7.2015 e 29.7.2016

IN SINTESI

Confermando sostanzialmente quanto precedentemente disposto, con un Decreto del MEF e un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono state (ri)definite per il 2016 le modalità di invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS) dei dati relativi alle spese sanitarie da parte di farmacie / medici e odontoiatri / strutture sanitarie, utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate.

Si evidenzia che, rispetto allo scorso anno, tra i soggetti tenuti all’adempimento in esame rientrano ora anche le strutture autorizzate all’erogazione di servizi sanitari non accreditate, che entro il prossimo 30.9 devono richiedere le credenziali di accesso al STS, tramite le specifiche funzionalità messe a disposizione dal sistema stesso.

Contestualmente sono state definite / confermate le modalità con le quali il contribuente può esprimere l’opposizione all’utilizzo dei dati in esame.

SERVIZI COLLEGATI



Come noto, ai sensi del comma 3 dell'art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, i **soggetti che erogano prestazioni sanitarie** sono tenuti ad **inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS)** i relativi dati **entro il 31.1 dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa**, per la predisposizione del mod. 730 / UNICO precompilato da parte dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine:

- con il Decreto 31.7.2015 il MEF ha reso note le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al STS, da rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate;
- con il Provvedimento 31.7.2015 l'Agenzia ha definito le modalità di utilizzo dei dati in esame (Informativa SEAC [8.9.2015, n. 243](#) e [29.12.2015, n. 357](#));
- il STS ha messo a disposizione le specifiche tecniche relative ai dati che devono essere trasmessi (Informativa SEAC [15.1.2016, n. 14](#)).

Con il Decreto MEF 2.8.2016 e il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 29.7.2016 sono state "ridefinite" dette modalità di trasmissione e utilizzo dei dati in esame ai fini dell'elaborazione del mod. 730 / UNICO precompilato, applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2016.

LE CREDENZIALI DI ACCESSO AL STS

Come lo scorso anno, per effettuare l'invio dei dati in esame è necessario essere in possesso delle **credenziali di accesso al STS**.



L'art. 3, comma 4, DM 2.8.2016 dispone che le **strutture sanitarie autorizzate non accreditate** ex artt. 8-ter, D.Lgs. n. 502/92 e 70, comma 2, D.Lgs. n. 193/2006 (obbligate all'invio dei dati dal 2016) devono richiedere al MEF le **credenziali di accesso al STS**, tramite le specifiche funzionalità disponibili sul sito Internet del sistema stesso, **entro il prossimo 30.9.2016**. In particolare, nell'Allegato A al citato Decreto sono specificati i dati richiesti dalla procedura nonché l'iter di controllo per l'ottenimento di dette credenziali.

È confermato che il soggetto obbligato all'adempimento in esame può **provvedere direttamente all'invio ovvero delegare un soggetto terzo** (associazione di categoria / soggetto abilitato all'invio telematico) che, a tal fine, deve **possedere la specifica abilitazione** ottenuta attraverso la **funzione "Gestione deleghe"** presente nell'area riservata del sito Internet del STS.

In particolare, si rammenta che in caso di invio tramite un intermediario, il **soggetto obbligato** deve accedere all'**area riservata del STS** utilizzando le proprie credenziali ed **indicare il soggetto terzo che intende delegare** all'invio. **Verificata l'idoneità** del soggetto indicato, **il sistema invia al soggetto delegato un link per il perfezionamento della delega**.

LA GESTIONE DEI DATI DA PARTE DEL STS E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE


A sostanziale conferma del quadro normativo delineatosi nel corso del 2015, con il citato Provvedimento 29.7.2016 l'Agenzia delle Entrate dispone che, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal periodo d'imposta 2016 il STS mette a disposizione dell'Agenzia, dall'1.3 di ciascun anno successivo al periodo d'imposta di riferimento (dall'1.3.2017 per i dati relativi al 2016), i **"dati consolidati"** relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno precedente (2016) dal contribuente / familiari a carico e rimborsi effettuati nell'anno precedente (2016) per prestazioni non erogate / parzialmente erogate.

In particolare i dati disponibili sono:

- codice fiscale del contribuente / familiare a carico;
- codice fiscale / partita IVA, cognome e nome / denominazione del soggetto che ha emesso la fattura / ricevuta / scontrino (medici e odontoiatri, farmacie pubbliche e private, ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all'erogazione di servizi sanitari);
- data del documento fiscale attestante la spesa;
- tipologia della spesa;
- importo della spesa / rimborso;
- data del rimborso.


Come lo scorso anno (ad eccezione della modifica per la chirurgia estetica) le possibili tipologie di spesa sono le seguenti:

- ticket per l'acquisto di farmaci e di prestazioni nell'ambito del SSN;
- acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- acquisto / affitto di dispositivi medici CE;
- servizi sanitari erogati dalle farmacie (ad esempio, ecocardiogramma, spirometria, test per glicemia / colesterolo, misurazione della pressione sanguigna, ecc.);
- acquisto di farmaci per uso veterinario;
- prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, escluse le **prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica (lo scorso anno "interventi di chirurgia estetica")**; visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazioni chirurgiche (escluse le prestazioni di chirurgia / medicina estetica); ricoveri ospedalieri, al netto del comfort;
- spese agevolabili solo al ricorrere di specifiche condizioni (ad esempio, cure termali, protesi e assistenza integrativa, prestazioni di chirurgia / medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera);
- altre spese.

 Il STS conserva in archivi distinti e separati i dati trasmessi telematicamente al fine di poter consentire i controlli relativi alla tempestiva trasmissione dei dati.

ACCESSO AI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver trasmesso al STS la lista dei codici fiscali dei soggetti per i quali predisporrà la dichiarazione precompilata e dei relativi familiari a carico (così come risultanti dalle CU), riceve dal sistema i **totali di spesa** ed i **totali dei rimborsi in forma aggregata** in base alla tipologia di spesa.

 **Non sono trasmessi** i dati per i quali il contribuente abbia **manifestato l'opposizione**, con le modalità di seguito illustrate.

L'Agenzia determina **l'importo complessivo delle spese agevolabili** da inserire nel mod. 730 / UNICO precompilato, suddividendole in:

- spese **automaticamente agevolabili**;
- spese **agevolabili solo in presenza di particolari condizioni**.


ACCESSO AI DATI AGGREGATI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

In fase di accesso al mod. 730 / UNICO precompilato il contribuente ha la possibilità di visualizzare nell'elenco dei dati relativi alla dichiarazione precompilata i dati riguardanti se stesso ed i familiari a carico (con esclusione di quelli per i quali è stata manifestata l'opposizione) così raggruppati:

- **totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili** e dei relativi rimborsi, **aggregati in base alla tipologia di spesa**. Il totale di tali **spese** è riportato negli appositi campi del mod. 730 / UNICO precompilato, al netto dei relativi rimborsi;
- **totale delle spese sanitarie agevolabili solo in presenza di particolari condizioni** e dei relativi rimborsi, **aggregati in base alle citate tipologie di spesa**. Dette spese non sono riportate nella dichiarazione in quanto va verificata (dal contribuente o dal soggetto che presta l'assistenza fiscale) la sussistenza delle condizioni richieste.

 Se il **familiare è a carico di più contribuenti**, le spese sono inserite nelle dichiarazioni precompilate di questi ultimi **in proporzione alla percentuale di carico**.

I **rimborsi** delle spese sanitarie dovuti alla mancata erogazione (totale o parziale) della prestazione sanitaria ed **erogati in un anno diverso** da quello in cui è stato effettuato il relativo pagamento sono inseriti nel mod. 730 / UNICO precompilato nel quadro riservato ai **redditi da assoggettare a tassazione separata**.

 Conseguentemente, se la **spesa sanitaria oggetto del rimborso non è stata portata in detrazione** nella dichiarazione relativa all'anno di sostenimento, spetta al contribuente / soggetto che presta l'assistenza fiscale **modificare la dichiarazione precompilata** eliminando l'importo del rimborso dai redditi da assoggettare a tassazione separata.

CONSULTAZIONE DEI DATI DI DETTAGLIO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

A decorrere dal 15.4 di ciascun anno il contribuente può consultare nell'area autenticata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate le **informazioni di dettaglio** relative alle singole spese sanitarie / rimborsi (codice fiscale del contribuente / familiare a carico, codice fiscale / partita IVA e cognome e nome / denominazione del soggetto ex art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014, data del documento fiscale attestante la spesa, tipologia della spesa, importo della spesa / rimborso, data del rimborso, ecc.) anche con riferimento ai familiari a carico, ad esclusione delle spese sanitarie / rimborsi per i quali è stata manifestata l'opposizione. Tali **informazioni di dettaglio** sono visualizzabili **soltanto dal contribuente**. L'Agenzia delle Entrate e gli altri soggetti (CAF / professionisti abilitati delegati) possono consultare solo i **dati aggregati per tipologia di spesa**.

L'OPPOSIZIONE ALL'UTILIZZO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE


Come sopra accennato, il soggetto interessato può **opporsi a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate** le spese sanitarie / rimborsi effettuati nell'anno precedente per l'elaborazione del mod. 730 / UNICO precompilato:

- nel momento in cui la spesa viene certificata;
- tramite il sito Internet del STS;
- dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

OPPOSIZIONE NEL MOMENTO DI CERTIFICAZIONE DELLA SPESA

In occasione di ciascuna singola spesa il soggetto interessato (contribuente / paziente) può manifestare l'opposizione in esame con le seguenti modalità:

Scontrino parlante	⇒ non va comunicato al soggetto che rilascia lo scontrino il proprio codice fiscale .
Altri casi	⇒ va richiesta l' annotazione dell'opposizione sul documento fiscale e l'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico / struttura sanitaria . A tal fine si propone di riportare (anche tramite timbro) la seguente dicitura: <i>"I dati del presente documento non sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione del mod. 730 / UNICO precompilato per opposizione del cliente ex DM 31.7.2015 e art. 7, D.Lgs. n. 196/2003"</i> .

 Con riferimento alle **strutture autorizzate all'erogazione di servizi sanitari non accreditate** (rientranti tra i soggetti interessati dalle disposizioni in esame dal 2016), il Provvedimento 29.7.2016 in esame specifica che quanto sopra è applicabile alle **spese sostenute dal 27.9.2016** (60° giorno successivo alla data del Provvedimento).

In tal caso, i dati relativi alla spesa per la quale si è espressa l'opposizione non risulteranno nella disponibilità né del STS né dell'Agenzia delle Entrate (esprimendo l'opposizione con le modalità di seguito esposte i dati vengono acquisiti dal STS ma non dall'Agenzia delle Entrate).

OPPOSIZIONE TRAMITE IL SITO INTERNET DEL STS

L'opposizione può essere effettuata, in **relazione ad ogni singola voce, dall'1.2 al 28.2** dell'anno successivo a quello di riferimento (1.2 – 28.2.2017 per le spese sostenute nel 2016), accedendo al sito Internet del STS tramite la Tessera sanitaria TS-CNS oppure le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. L'**opposizione** espressa con tale modalità comporta che **la spesa ed il relativo rimborso** risultanti nelle banche dati del STS **non siano resi disponibili all'Agenzia delle Entrate** per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

OPPOSIZIONE TRAMITE COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In **alternativa** alle modalità sopra esposte, **dall'1.10** dell'anno di riferimento (2016) **al 31.1** dell'anno successivo (2017), il contribuente può esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle

Entrate i **dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa** (ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del SSN, farmaci, ecc.), comunicando all'Agenzia:

- la/e **tipologia/e di spesa da escludere**;
- il proprio **codice fiscale**;
- gli **altri dati anagrafici** esposti nel modello (di seguito riportato);
- il **numero di identificazione** posto sul retro della tessera sanitaria e la relativa **data di scadenza**.

Tale comunicazione può essere effettuata con una delle seguenti modalità.

Modalità	Descrizione	Forma
E-mail	all'indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate	forma libera o apposito modello
Telefono	numeri 848.800.444 – 0696668907 (da cellulare) o +390696668933 (dall'estero)	
“A mano”	presso un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate	apposito modello

**OPPOSIZIONE ALL'UTILIZZO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE
PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA**

Con questo modello l'assistito manifesta all'Agenzia delle entrate l'opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie (spese ed eventuali rimborsi) per la dichiarazione dei redditi precompilata.

IL SOTTOSCRITTO

Codice fiscale	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
Cognome e Nome	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
Luogo di nascita	<input style="width: 60%;" type="text"/>	Data di nascita	<input style="width: 20%;" type="text"/>
Tessera sanitaria	Numero <input style="width: 40%;" type="text"/>	Data di scadenza	<input style="width: 20%;" type="text"/>

IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE/TUTORE DI

Codice fiscale	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
Cognome e Nome	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
Luogo di nascita	<input style="width: 60%;" type="text"/>	Data di nascita	<input style="width: 20%;" type="text"/>
Tessera sanitaria	Numero <input style="width: 40%;" type="text"/>	Data di scadenza	<input style="width: 20%;" type="text"/>

CHIEDE
CHIEDE I DATI (SPESE ED EVENTUALI RIMBORSI) RELATIVI ALLE TIPOLOGIE DI SPESA (barrare le relative caselle)

<input type="checkbox"/>	A Ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del SSN
<input type="checkbox"/>	B Farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici
<input type="checkbox"/>	C Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE
<input type="checkbox"/>	D Servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie (es. spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, test per glicemia, misurazione pressione sanguigna, ecc.)
<input type="checkbox"/>	E Prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o degenza, al netto del comfort; prestazioni sanitarie erogate da psicologi, infermieri, ostetriche/ci e tecnici sanitari di radiologia medica
<input type="checkbox"/>	F Spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali, prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera)

NON VENGANO UTILIZZATI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2016

Luogo e data <input style="width: 90%;" type="text"/>	Firma <input style="width: 90%;" type="text"/> (per esteso e leggibile)
---	--

RIPRODUZIONE VIETATA

In tutti i casi di **utilizzo del modello**, alla richiesta va **allegata la copia del documento d'identità**.
In caso di **richiesta in forma libera** è sufficiente indicare il **tipo di documento d'identità, il numero e la scadenza** dello stesso.

L'**opposizione** comporta che i dati della **spesa sanitaria indicata (e dell'eventuale relativo rimborso)** risultanti nelle banche dati del STS **non siano messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate** per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.



Il Provvedimento 29.7.2016 prevede espressamente che il contribuente può in ogni caso inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione in sede di modifica / integrazione del mod. 730 / UNICO precompilato, al sussistere dei requisiti per la detraibilità.

Va tuttavia evidenziato che se l'opposizione è effettuata per una spesa certificata con scontrino, non comunicando il codice fiscale, l'assenza dello stesso comporta la non detraibilità della spesa per incompletezza dei dati necessari.

INFORMATIVA PER I CLIENTI

Al fine di rendere nota al cliente la possibilità di **opporsi alla messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate** (tramite il STS) delle spese sanitarie sostenute, per il **medico / odontoiatra / struttura sanitaria** potrebbe essere opportuno predisporre un'informativa, da apporre in forma di cartello presso lo studio / struttura, di cui si propone il seguente fac-simile.

OPPOSIZIONE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE PER IL MOD. 730 / UNICO PRECOMPILATO DA PARTE DEL PAZIENTE

Il D.Lgs. n. 175/2015 ha introdotto l'**obbligo**, per gli Studi medici / odontoiatrici / strutture sanitarie, **di inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati delle spese sanitarie sostenute dai pazienti**. Tali dati saranno trasmessi dal STS all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione del mod. 730 / UNICO precompilato.

Ai sensi di quanto stabilito dai DDMM 31.7.2015 e 2.8.2016 e dalla normativa sulla Privacy (art. 7, D.Lgs. n. 196/2003), **il paziente può esercitare l'opposizione all'invio dei dati**, prima dell'emissione della fattura, tramite **esplicita richiesta verbale** da annotare in fattura.

Qualora il paziente non si opponga, i dati sanitari confluiranno nel mod. 730 / UNICO precompilato e risulteranno accessibili anche ai soggetti ai quali il paziente è fiscalmente a carico (ad esempio, coniuge).

Attenzione: Per i pazienti di età inferiore a 16 anni o incapaci di agire l'opposizione va effettuata per suo conto dal tutore / rappresentate.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL MEDICO / ODONTOIATRA / STRUTTURA SANITARIA

Come noto, l'invio dei dati in esame al STS da parte del **medico / odontoiatra / struttura sanitaria fa venir meno l'obbligo di inviare gli stessi tramite lo spesometro**.

In merito preme evidenziare che, se il cliente / paziente esercita l'opposizione all'invio dei dati per la predisposizione della dichiarazione dei redditi in fase di certificazione della spesa (fattura / ricevuta), il medico / odontoiatra / struttura sanitaria non deve inviare i dati al STS e ciò comporta che gli stessi dovranno essere inclusi nello spesometro.

